



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ragusa*  
*Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica*

Prot. n. 2015/6113/I.N.2/Area I

li, 12 marzo 2015

**ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE**  
**ROMA**

**OGGETTO:** Ditta "ECO.S.E.I.B. S.r.l.", con sede legale a Giarratana (RG) in Via Gen. Azzaro, 25. Trasmissione decreto prefettizio di nomina dell'esperto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.L. n. 90/2014, convertito con Legge n. 114/2014.

Di seguito alla note n. 2015/1983/I.N.2/Area I datate, rispettivamente, 2 febbraio 2015 e 24 febbraio 2015 concernenti la società "ECO.S.E.I.B. S.r.l.", si trasmette, ai sensi dell'art. 32, comma 10, del D.L. n. 90/2014, convertito con Legge n. 114/2014, l'unito provvedimento prefettizio n. 6113/Area I dell'11 marzo scorso, con il quale è stata disposta nei confronti della società in oggetto indicata la misura di cui al comma 8 del surrichiamato art. 32, con la contestuale nomina, in qualità di esperto, del Dott. Biagio Campanella, già Presidente del T.A.R. per la Sicilia – Sezione staccata di Catania.

IL DIRIGENTE AREA I  
Dott. Signorelli



# *Il Prefetto della Provincia di Ragusa*

Prot. n. 6113/AREA I

**PREMESSO CHE** con proprio provvedimento n. 2015/1983/I.E.1/Area I in data 2 febbraio 2015 è stata adottata informativa antimafia interdittiva nei confronti della ditta "ECO.S.E.I.B. S.r.l.", con sede legale a Giarratana (RG) in Via Gen. Azzaro, 25, ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii;

**CONSIDERATO** che il decreto legge n. 90/2014, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli Uffici giudiziari", ha introdotto una serie di misure urgenti finalizzate a garantire maggiore trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche;

**VISTO**, in particolare, l'art. 32, comma 10, del citato decreto legge, che testualmente recita: *"le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'art. 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'art. 91, comma 5, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti"*;

**VISTO** il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), con il quale sono state adottate le prime Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra A.N.A.C., Prefetture - U.T.G. ed Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa;

**VISTE**, inoltre, le seconde Linee Guida in data 27 gennaio 2015, adottate sempre in base al richiamato Protocollo d'Intesa, per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia;

**CONSIDERATO** che la ditta "ECO.S.E.I.B. S.r.l." è affidataria in numerosi comuni del servizio di igiene ambientale;

**VALUTATE** le memorie del 5.02.2015, del 16.02.2015 e del 25.02.2015 fatte pervenire dalla Società interessata a seguito della notifica dell'informazione



# *Il Prefetto della Provincia di Ragusa*

interdittiva effettuata alla sede legale della stessa mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 92, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i;

**RILEVATO**, sulla base degli elementi in possesso, che gli organi di amministrazione della predetta società non sono indagati nel procedimento penale nell'ambito del quale è emerso il condizionamento dell'attività della stessa azienda e che anzi l'Amministratore unico della Società "ECO.S.E.I.B." risulta parte offesa;

**RILEVATO** peraltro – da quanto emerso successivamente all'adozione dell'informativa interdittiva – che il medesimo Amministratore unico ha intrapreso un percorso di rientro nella legalità e di proficua collaborazione con l'Autorità Giudiziaria;

**ATTESO** che la fattispecie in questione rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 32, comma 10, del decreto legge n. 90/2014 e che si ritiene necessario adottare, nei confronti della società "ECO.S.E.I.B. S.r.l.", la misura prevista dal comma 8 del richiamato art. 32, e cioè la nomina di esperti con il compito di svolgere funzioni di sostegno e di monitoraggio dell'impresa e di fornire all'impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo;

**CONSIDERATO** che in data 24 febbraio scorso, a norma dell'art. 7 della legge n. 241/90, è stata data comunicazione alla ditta "ECO.S.E.I.B. S.r.l." dell'avvio del procedimento di attivazione delle misure previste dall'art. 32 di cui sopra;

**LETTE** le memorie del 5.03.2015 e 6.03.2015 della società interessata a seguito della menzionata comunicazione di avvio del procedimento;

**CONSIDERATO** che risulta necessario ed urgente assicurare la continuità del servizio pubblico essenziale quale il servizio di igiene urbana ed ambientale e di smaltimento dei rifiuti nell'ambito dei diversi comuni in cui la ditta "ECO.S.E.I.B. S.r.l." risulta affidataria;

**RITENUTE**, pertanto, sussistenti le condizioni di fatto e di diritto previste dall'art. 32 del decreto legge n. 90/2014;

**RITENUTO**, conseguentemente, necessario provvedere alla nomina di un esperto, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e di monitoraggio dell'impresa, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.L. n. 90/2014, limitatamente alla completa esecuzione dei contratti di appalto in essere;

**INTERPELLATO** il Dott. Biagio Campanella, nato a Comiso il 12.07.1943, già Presidente del T.A.R.S. - Sezione staccata di Catania, il quale ha manifestato la propria disponibilità alla nomina di cui si tratta;

**RITENUTO** di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi secondo le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 32 del D.L. n. 90/2014;



# Il Prefetto della Provincia di Ragusa

VISTI la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., il Decreto Legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii., l'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114, il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) e le relative Linee Guida (prime e seconde);

## DISPONE

- la nomina, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.L. n. 90/2014, del Dott. Biagio Campanella, in premessa generalizzato, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e di monitoraggio dell'impresa, fornendo, a tal fine, prescrizioni operative elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo;
- il rinvio ad un successivo provvedimento per la fissazione del compenso spettante al predetto Dott. Biagio Campanella per l'espletamento delle attività di cui al presente atto, da calcolarsi secondo quanto previsto dal comma 9 dell'art. 32 del citato D.L. n. 90/2014;
- di stabilire che la misura applicata con il presente atto avrà durata fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto relativi al servizio di igiene urbana ed ambientale nei comuni in cui lo stesso servizio è affidato alla ditta "ECO.S.E.I.B. S.r.l."

Il presente provvedimento sarà notificato, nelle forme di legge, alla ditta "ECO.S.E.I.B. S.r.l.", nonché comunicato al Presidente dell'A.N.A.C., al Ministero dell'Interno - Gabinetto e Comitato Coordinamento Alta Sorveglianza Grandi Opere, alla Direzione Nazionale Antimafia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania. Lo stesso provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Prefettura.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente T.A.R. per la Sicilia – Sezione staccata di Catania entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua notifica.

li, 11.03.2015

IL PREFETTO  
(Vardè)